



Comune di Carpineti

SETTORE FINANZIARIO PERSONALE TRIBUTI

DETERMINA N. 103 DEL 17/08/2024

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE DAVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROMOSSO DA BANCA FARMAFACTORING S.P.A CIG B2CA9ACEF3

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Simona Mortari

Richiamate le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 77 del 21/12/2023 avente per oggetto: “*Approvazione bilancio di previsione 2024-2026, nota integrativa al bilancio e nota di aggiornamento del DUP 2024-2026*”;
- di Consiglio Comunale n.9 del 15/02/2024 ad oggetto “*Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2024- 2026 ai sensi dell’art. 175 del d.lgs. 267/2000. Primo provvedimento.*”;
- di Consiglio Comunale n.19 del 28/03/2024 ad oggetto “*Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2024- 2026 ai sensi dell’art. 175 del d.lgs. 267/2000. Secondo provvedimento*”;
- di Consiglio comunale n. 46 del 29/07/2024 ad oggetto “*Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 assestamento generale e presa d’atto del permanere degli equilibri ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.lgs 267/2000*”;
- di Giunta Comunale n. 1 del 19/01/2024 avente per oggetto: “*Piano esecutivo di gestione - PEG 2024-2026 Approvazione delle dotazioni finanziarie*”;

Richiamato:

- il Decreto del Sindaco n. 5 del 31 Dicembre 2020 con il quale la sottoscritta Simona Mortari è stata individuata quale Responsabile del Settore Finanziario Personale e Tributi del Comune di Carpineti dal 01/02/2021 fino alla scadenza del mandato e a seguito delle consultazioni elettorali, il Sindaco neoeletto o conferma provvisoriamente gli incarichi cessati per un periodo non superiore a 120 gg per consentire lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali o in caso contrario gli incarichi si considerano confermati per la medesima durata;

Visto che Banca Farmafactoring S.p.a ha convenuto in giudizio presso la Corte suprema di Cassazione il Comune di Carpineti contro la sentenza n.876/2024 della Corte d’Appello di Bologna RG 815/21 pubblicata il 2 maggio 2024 la quale rigetta l’appello di Banca Farmafactoring S.p.a e condanna quest’ultima a rifondere al Comune di Carpineti le spese di lite del giudizio;

Visti:

- *l'art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto";*
- *l'art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:*

"1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri"

Visto l'art. 10 lett. D della Direttiva 26/02/2014/24 UE;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 06/06/2019 n. C-264/18 avente per oggetto la questione pregiudiziale sollevata dalla "Corte Costituzionale" del Belgio, in merito alla possibile violazione dei principi comunitari per la mancata inclusione tra i servizi rilevanti per la direttiva appalti di determinati servizi legali disciplinati dall'art. 10 della direttiva medesima;

Considerato che con la citata sentenza la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che:

- L'art. 10 della direttiva non esclude dal suo ambito tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma solamente quelli relativi alla rappresentanza legale in giudizio o in un arbitrato/conciliazione; alla consulenza legale fornita in preparazione di procedimenti giurisdizionali o qualora vi sia una elevata probabilità che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giurisdizionale e ai servizi legali rientranti nelle attività che partecipano anche occasionalmente all'esercizio dei pubblici poteri;
- Tali prestazioni si possono configurare solo nell'ambito di un rapporto che si basa sull'intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato, oltre che dalla massima riservatezza, dalla libera scelta del difensore – aspetto fondamentale per il pieno esercizio del diritto di difesa dei singoli – e dalla fiducia che unisce il cliente all'avvocato;
- Inoltre, il principio di massima riservatezza, che caratterizza il rapporto tra avvocato e cliente, potrebbe venire minacciato dall'obbligo incombente sull'amministrazione aggiudicatrice di precisare e pubblicizzare le condizioni di attribuzione dell'incarico;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 02/08/2024 ad oggetto "Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio nella causa instaurata dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna Sezione Seconda Civile n. 876/2024, attribuzione di incarico per il patrocinio legale" con la quale si deliberava di autorizzare il Sindaco costituirsi e a resistere in giudizio avanti alla Corte suprema di Cassazione , contro il ricorso presentato da Banca Farmafactoring S.p.a e di conferire all'avv. Gabriele Iori, del foro di Reggio

Emilia, con studio in Piazza Peretti n. 9, 42035 Castelnuovo ne' Monti l'incarico di patrocinio legale, incaricando il medesimo di ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse del Comune;

Ritenuto, per quanto sopra detto, di affidare all'avv. Gabriele Iori, del foro di Reggio Emilia, con studio in Piazza Peretti n. 9, 42035 Castelnuovo ne' Monti, legale di fiducia dell'Ente, all'uopo dichiaratasi disponibile, l'incarico del patrocinio legale del Comune di Carpineti in sede giurisdizionale dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione sopra descritto;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente atto, in quanto diretta conseguenza di quanto disposto con deliberazione della Giunta n. 66/2024;

Visto il preventivo dell'avv. Gabriele Iori, del foro di Reggio Emilia, con studio in Piazza Peretti n. 9 42035 Castelnuovo ne' Monti agli atti di prot. n. 5441/2024 di assistenza nel procedimento davanti alla Corte Suprema di Cassazione, nel complesso ritenuto coerente con le tariffe indicate dal D.M. n.147 del 13/08/2022;

Visto il curriculum vitae dell'Avvocato Gabriele Iori, posto agli atti dell'Ente.

Dato atto che la spesa a carico del Comune di Carpineti di complessivi € 10.160,00 trova copertura sul cap. 280 "Spese per liti ed arbitraggi" codifica di bilancio 1.02.1.0103 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026 annualità 2024;

Visti:

- lo statuto dell'Ente;
- il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
- il Dlgs. nr. 36 del 31/03/2023;

Dato atto che:

- non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;
- ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dell'incarico di assistenza legale del Comune di Carpineti davanti alla Corte Suprema di Cassazione all'Avvocato Gabriele Iori, del foro di Reggio Emilia, con studio in Piazza Peretti n. 9 42035 Castelnuovo ne' Monti;

Di impegnare la spesa complessiva di euro € 10.160,66 comprensiva di IVA e CPA sul capitolo di seguito elencato:

ESERC.	CAP	DESCRIZIONE	CODIFICA	IMPORTO	SOGGETTO
2024	280	SPESA PER LITI ED ARBITRAGGI	1.02.1.0103	€ 10.160,66	Avv. Gabriele Iori Piazza Peretti n. 9 42035 Castelnuovo ne' Monti Cig B2CA9ACEF3

Di trasmettere al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la compatibilità monetaria;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Di autorizzare la liquidazione della spesa in forza del presente atto nei limiti dell'impegno assunto previa presentazione di idonea documentazione debitamente vistata dal responsabile del procedimento;

Di dare atto che il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato rispetto di tali norme costituisce causa della risoluzione del contratto;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario.

Data, 17/08/2024

Il Responsabile del
Settore Finanziario Personale Tributi
Simona Mortari



Determinazione Settore Finanziario Personale Tributi nr.47 del 17/08/2024

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2024	Impegno di spesa	2024 344/0	Data: 17/08/2024	Importo:	10.160,66
Oggetto:	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE DAVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROMOSSO DA BANCA FARMAFACTORING S.P.A CIG B2CA9ACEF3				
Capitolo:	2024 280	SPESA PER LITI ED ARBITRAGGI			
Codice bilancio:	1.02.1.0103	C.I.G.: B2CA9ACEF3	SIOPE: 1.03.02.99.002		
Piano dei conti f.:	1.03.02.99.002 Altre spese legali				
Finanziato con :	QUOTE DI RISORSE GENERALI 10.160,66 € -				
Beneficiario:	0003868 - STUDIO LEGALE AVVOCATO GABRIELE IORI				

CARPINETI li, 17/08/2024



Simona Mortari



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 126**

Settore Proponente: **Settore Finanziario Personale Tributi**

Ufficio Proponente: **Ragioneria Personale**

Oggetto: **ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE DAVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROMOSSO DA BANCA FARMAFACTORING S.P.A CIG B2CA9ACEF3**

Nr. adozione settore: **47** Nr. adozione generale: **103**

Data adozione: **17/08/2024**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 17/08/2024

Il Responsabile di Settore
Simona Mortari

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 17/08/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Simona Mortari